



A.C. 2426 - Le misure in favore del mecenatismo culturale nel Regno Unito e in Spagna

Note informative sintetiche

N° 13 /II - 17 giugno 2014

Regno Unito

Nel **Regno Unito**, la disciplina tributaria contempla, in una varietà di casi (e in aggiunta al generale regime di agevolazioni tributarie operante per la ricerca e per gli enti non lucrativi), il riconoscimento di specifici vantaggi fiscali a favore dei privati, riferiti alle spese da questi sostenute per la conservazione di beni culturali oppure per la promozione di iniziative o attività di rilievo culturale.

Un primo tipo di agevolazione si riferisce alle **tasse di successione** e alle detrazioni fiscali previste, a determinate condizioni, per la conservazione e la gestione di beni di interesse storico-artistico pervenuti in via ereditaria ai soggetti passivi dell'imposizione (*tax-exempt heritage assets*). Il conferimento allo Stato di beni inclusi in tale categoria, peraltro, opera quale strumento di compensazione di debiti fiscali (secondo il cosiddetto *acceptance in lieu scheme*).

Criterio in parte diverso ispira il regime delle **donazioni** private allo Stato di beni di rilevante interesse storico o culturale. Al fine di incoraggiare le iniziative a carattere filantropico e mecenatistico da cui possano risultare arricchimenti del patrimonio culturale nazionale o benefici per la società, il Governo di coalizione attualmente in carica ha adottato (inserendole nel *Finance Act 2012*, art. 49 e *Schedule 14*), una serie di misure rivolte ad incoraggiare la donazione allo Stato di beni culturali di particolare importanza. Gli atti di donazione, in questo caso, non attivano forme di compensazione fiscale, ma presentano per chi li pone in essere il vantaggio costituito dal limite posto, entro soglie stabilite, al prelievo fiscale annuale operato sui loro redditi. L'ambito applicativo di tali misure è limitato alle persone fisiche, per ragioni di opportunità e di complessiva coerenza della disciplina fiscale che il Governo aveva esposto nel documento diffuso a chiusura della consultazione pubblica svoltasi in materia (*Gifts of pre-eminent objects and works of art to the nation*, dicembre 2011).

Le modalità attuative di questo schema (*Cultural Gifts Scheme*), affidato nella sua operatività alla gestione dei tre *Arts Council* esistenti nel Regno Unito (per l'Inghilterra, il Galles e la Scozia), prevedono l'esperimento di fasi procedurali concernenti la valutazione dell'interesse pubblico riconducibile al bene proposto in donazione, la sua stima economica e il calcolo delle deduzioni di imposta; i relativi aspetti procedurali sono illustrati nella *guida* predisposta nel 2013 dal *Department of Culture*.

Una serie articolata di agevolazioni fiscali, accessibili alle imprese del settore, è riferita alle attività "creative" e in particolare all'**industria cinematografica e televisiva** (*Creative Industry Tax Reliefs – CITR*). I benefici consistono in deduzioni o crediti d'imposta a valere sulle tasse cui sono soggette le società (*corporation tax*), riconosciuti alle imprese direttamente coinvolte nella realizzazione di determinate produzioni cinematografiche e televisive, di animazioni e di video-giochi, in presenza di alcune condizioni: che tali produzioni soddisfino i requisiti (*cultural test*) previsti dal *Film Act 1985*; che abbiano carattere nazionale oppure siano realizzate nel quadro di accordi di cooperazione internazionale; che le imprese beneficiarie abbiano optato per lo specifico regime tributario ad esse riservato.

Analoghe agevolazioni sono state annunciate dal Governo, in occasione del bilancio 2014, per le attività degli **enti teatrali, lirici e musicali**. In loro favore dovrebbe essere prevista, attraverso provvedimenti da adottare entro l'anno corrente, la deducibilità fiscale di quote percentuali delle spese sostenute per singole produzioni, nonché per le rappresentazioni itineranti ed altre qualificate attività, conformemente alle indicazioni emerse dalla conclusione pubblica promossa in tema dal Tesoro (*Theatre tax relief: consultation*, marzo 2014).

Spagna

In **Spagna** la Legge 49/2002 (*Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo*) contiene, nel suo titolo III (artt. 16-27: *Incentivos fiscales al mecenazgo*), la disciplina degli **incentivi fiscali al mecenatismo**.

Tali incentivi sono applicabili alle donazioni e ai contributi in favore di alcuni soggetti:

- gli enti senza fini di lucro;
- lo Stato, le Comunità autonome e gli enti locali, così come gli organismi autonomi dello Stato e gli enti autonomi analoghi delle Comunità autonome e degli enti locali;
- le università pubbliche e i relativi collegi;
- l'*Instituto Cervantes*, l'*Institut Ramon Llull*^[1] e le altre istituzioni con fini analoghi delle Comunità autonome con lingua ufficiale propria^[2];
- gli organismi pubblici di ricerca dipendenti dalle Amministrazioni generali dello Stato.

La legge riconosce la possibilità delle **deduzioni** a donazioni effettuate in denaro, in beni o in diritti. L'importo deducibile è calcolato sul valore della donazione (se fatta in denaro), sul valore contabile al momento della trasmissione o sul valore determinato conformemente alle norme in materia di imposta sul patrimonio (nel caso di beni o diritti).

Per quanto concerne le deduzioni e le relative percentuali, è possibile dedurre:

- dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (*Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas*), la quota del **25%** dell'importo della donazione;
- dall'imposta sulle società (*Impuesto sobre Sociedades*), la quota del **35%** dell'importo donato.

Per quanto concerne l'imposta sul reddito delle persone fisiche, la base della deduzione è computata ai fini del limite di deduzioni previste per tale imposta. Per l'imposta sulle società, la base della deduzione non può eccedere il 10% della base imponibile del periodo d'imposta, mentre le eccedenze possono essere utilizzate nei periodi d'imposta dei successivi dieci anni.

Per l'imposta sul reddito dei non residenti (*Impuesto sobre la Renta de no Residentes*), quando i soggetti operano in territorio spagnolo senza sede permanente, possono applicare la deduzione relativa all'imposta sul reddito delle persone fisiche; qualora invece operino in Spagna mediante una sede permanente, possono applicare la deduzione corrispondente all'imposta sulle società.

La legge di bilancio annuale (*Ley de Presupuestos Generales del Estado*) può stabilire alcune attività prioritarie di mecenatismo, per cui alle relative donazioni si applica un **aumento fino a cinque punti percentuali delle quote deducibili**, quindi rispettivamente fino al 30% e al 40% (l'aumento massimo consentito dalla legge).

La **cinquantunesima disposizione aggiuntiva** della legge di bilancio per il 2014 (*Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014*) ha dichiarato attività prioritarie di mecenatismo, tra le altre:

- le attività dell'Istituto Cervantes per la promozione della lingua e della cultura spagnole mediante reti telematiche, nuove tecnologie e altri mezzi;
- la promozione e la diffusione delle lingue ufficiali dei differenti territori dello Stato spagnolo ad opera delle corrispondenti istituzioni delle Comunità autonome con lingua propria;
- le attività promosse dall'Agenzia spagnola di cooperazione internazionale per lo sviluppo in favore della lotta alla povertà e il conseguimento di uno sviluppo umano sostenibile nei Paesi in via di sviluppo;
- la conservazione, il restauro e il ripristino di una serie di beni del patrimonio storico spagnolo e le attività ed i beni compresi nel programma di digitalizzazione, conservazione, catalogazione, diffusione e sfruttamento degli elementi del patrimonio storico spagnolo "patrimonio.es";
- le attività di sviluppo, promozione e diffusione delle arti sceniche e musicali condotte da amministrazioni pubbliche o con il loro sostegno;
- le attività condotte dalla Biblioteca nazionale di Spagna nell'assolvimento di fini e funzioni di carattere culturale e di ricerca scientifica.

[1] L'*Institut Ramon Llull* è un'istituzione dipendente dalle Comunità autonome della Catalogna e delle Isole Baleari, con il compito di promuovere a livello internazionale la lingua e la cultura catalana. Prende il nome da Raimondo Lullo (in spagnolo Raimundo Lulio, in catalano Ramon Llull, 1233-1316), filosofo, scrittore, teologo e missionario catalano.

[2] Lo spagnolo (o castigliano) è l'unica lingua ufficiale della Spagna. Essa è la sola lingua ufficiale nelle Comunità autonome di Andalusia, Aragona, Asturie, Canarie, Cantabria, Castiglia e León, Castiglia-La Mancia, Estremadura, La Rioja, Madrid, Murcia e nelle città autonome di Ceuta e Melilla. Il catalano è co-ufficiale in Catalogna, nelle Baleari e nella Comunità Valenciana; il

basco è co-ufficiale nei Paesi Baschi e in parte della Navarra; il gallego è co-ufficiale in Galizia.